## UMBERTO I°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Vista la domanda in data 14 aprile 1893, con la JM 343, JM, 57 quale il Signor Eugenio Pernis, a nome e per conto dei Signori Ashley Ponsonby e Henry Ryan Lewis, chie= de la concessione della miniera di antimonio denomi= nata "CORTI ROSAS" posta nel Comune di Ballao, Circon dario e Provincia di Cagliari;

Visto il Decreto Ministeriale del 28 Febbraio 1893 col quale la miniera stessa è dichiarata scoper= ta e concessibile per minerali di antimonio ; Visto il processo verbale di delimitazione prov=

visoria redatto in Ballao il 23 dicembre 1893 dallo Aiutante Ingegnere delle Miniere Iginio Caproni, non= chè il piano topografico di pari data, firmato dal medesimo Aiutante in Ballao, muniti l'uno e l'altro del visto dell'Ingegnere del Distretto di Sardegna in data 15 Giugno 1894 ;

Ritenuto che per effetto del Decreto di dichia= razione di scoperta, gli scopritori della miniera so no i suddetti Signori ed il Marchese Luigi di Sali= ceto ;

Vista la decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato in data 27 Marzo 1896 per la quale rimane decaduto dal diritto di preferenza ad ottene= re la concessione il Marchese Salicetoppredetto; Visto il certificato 4 aprile 1893 della Camera di Commercio Italiana in Londra, il quale comprova che i Signori Ashley Ronsonby ed Henry Ryan Lewis posseggono mezzi e requisiti per ottenere la conces= sione mineraria di cui si tratta; Visto il risultato delle pubblicazioni eseguite; Vista la Legge sulle Miniere del 20 Novembre 1859 Nº 3755;

Sentito il Consiglio di Stato e quello delle Mi= niere; · Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercie; Abbiano decretato e decretiano : Art. I° = Ai Signori Ashley Ponsonby ed Henry Ryan Lewis, rappresentati dal Signor Pernis Eugenio, che per gli effetti del presente Decreto elegge domicilio in Cagliari, è fatta concessione della miniera di an= timonio denominata "CORTI ROSAS" posta nel tetritorio del Comune di Ballao, cincondario e provincia di Ca= gliari.

Art. 2° = Questa concessione, che porterà il nome di "CORTI ROSAS", comprende un'area di ettari trecento= quarantatre, are ottantaquattro e centiare cinquan=

tasei (Ett. 343.56) delimitata dal poligono A. B. C. D. E. F. segnate in linee rosse continue sul plane di delimitazione, vidimato il 15 Giugno 1894 dall'Ing. gegnere delle Miniere del Distretto di Sardegna in conformità del relativo processo verbale di delimi= tazione, vidimato in pari data dallo stesso Ingegnere, i quali, piano e processo verbale, muniti del visto del nostrollinistro Segretario di Stato per l'Agricol= tura, Industria e Commercio, resteranno uniti al pre= sente Decreto.

Art. 3° = I concessionari pagheranno alle Finanze dello Stato, oltre alle altre imposte stabilite dalle Leggi, l'annua tassa fissa di lire centosettantuna e centesimi novantadue (L. 171.92) a norma dell'art.60 della precitata Legge mineraria vigente in Sardegna. Detta annua tassa fissa sarà inscritta nel Capi= tolo 1º del Bilancio di Entrata del corrente eserci= zio, ed al capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Art. 4° = A favore del Marchese Luigi Saliceto (sco= pritore in unione "ai Signori A. Ponsonby e H. R. Lewis della miniera anzidetta è riconosciuto il diritto ad un premio di scoperta di lire cinquemila seicento ses= santasei (L. 5.666) a termini dell'art. 40 della Leg= ge Mineraria predetta; senza pregiudizio delle inden=

rimane decaduto dal diritto di preferenza ad ottone= re la concessione il Marchese Salicetoppredetto; Visto il certificato 4 aprile 1893 della Camera di Commencio Italiana in Londra, il quale comprova che i Signori Ashley Ronsonby ed Henry Ryan Lewis posseggono mezzi e requisiti per ottenere la conces= sione mineraria di cui si tratta; Visto il risultato delle pubblicazioni eseguite; Vista la Legge sulle Miniere del 20 Novembre 1659 N° 3755; Sentito il Consiglio di Stato e quello delle Mi= niere;

· Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di

Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. I° = Ai Signori Ashley Ponsonby ed Henry Ryan Lewis, rappresentati dal Signor Pernis Eugenio, che per gli effetti del presente Decreto élegge domicilio in Cagliari, è fatta concessione della miniera di an= timonio denominata "CORTI ROSAS" posta nel tetritorio del Comune di Ballao, cincondario e provincia di Ca= gliari. Art. 2° = Questa concessione, ohe porterà il nome di "CORTI ROSAS", comprende un'area di ettari trecento=

quarantatre, are ottantaquattro o centiare cinquan=

tasei (MYF. 343.56) delimitata dal poligono A. B. C. D. E. F. Segnato in linee rosse continue sul piano di delimitazione, vidimato il 15 Giugno 1894 dall'Ing. gegnere delle Miniere del Distretto di Sardegna in conformità del relativo processo verbale di delimi= tazione, vidimato in pari data dallo stesso Ingegnere, i quali, piano e processo verbale, muniti del visto del nostrolinistro Segretario di Stato per l'Agricol= tura, Industria e Commercio, resteranno uniti al pre= sente Decreto. Art. 3° = I concessionari pagheranno alle Finanze

dello Stato, oltre alle altre imposte stabilite dalle Leggi, l'annua tassa fissa di lire centosettantuna e

centesimi novantadue (L. 171.92) a norma dell'art.60 della precitata Legge mineraria vigente in Sardegna. Detta annua tassa fissa sarà inscritta nel Capi= tolo 1º del Bilancio di Entrata del corrente eserci= zio, ed al capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Art. 4° = A favore del Marchese Luigi Saliceto (scc= pritore in unione ai Signori A. Ponsonby e H. R. Lewis della miniera anzidetta è riconosciuto il diritto ad un premio di scoperta di lire cinquemila seicento ses= santasei (L. 5.666) a termini dell'art. 40 della Leg= ge Mineraria predetta; senza pregiudizio delle inden=

nità she possono spettare al medesime Marchese Sali= ceto, in ragione dell'utilità dei lavori eseguiti da lui in unione ai suoi due Soci, nonché al pagamento di quanto gli può competere per il minerale estratto rimasto disponibile presso la miniera. I concessionari deveno nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto giustificare, con la presentazione della relativa quietanza, di avere sod= disfatto il predetto Marchese Luigi Saliceto del pre= mio che gli è dovuto o di avere fatto il deposito le= gale della somma fissata in quest'articolo. Art. 5° = I concessionari dovranno denunziare al Pre= fetto della Provincia di Cagliari i passaggi di pro= prietà della miniera suddetta, ed i cessionari rispet tivi saranno tenuti a mantenere ed eleggere domicilio nel circondario di Cagliari. In Caso di omissione del la demuncia, l'Autorità Amministrativa per qualsiasi notificazione da farsi e per ogni effetto di Legge terrà fermo il domicilio di cui all'art. 1º del pre= sente Decreto o l'ultimo che sarà stato regolarmente notificato coll'atto di cessione. Art. 6° = Sarà obbligo dei concessionari di confor= marsi alle disposizioni delle Leggi vigenti sulle Miniere, come pure di fornire all'Amministrazione tutti i dati statistici che da essa verranno loro

richiesti.

Art. 7° = Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti ed agli Uffici della Frefettura di Cagliari e del Di= stretto Minerario d'Iglesias. Dato a Roma, addi 10 Gennaio 1897 Firmato : U M B E R T O controfirmato : GUICCIARDINI

per copia conforme Firmato : A. CACCIOFFO Registrato alla Corte dei Conti addi, 19 Gennaio 1897 Registro 664, Bilancio Entrate F° 367 Firmato : G. CAFPIELLO Registrato al Nº 4634 del Registro delle concessioni della Prefettura di Cagliari. Cagliari, 2 Febbraio 1897 Il S.ORFTARIO: F/to : FALONEM A. Registrato all'Ufficio Distrettuale delle Miniere al= Nº 129 del Registro delle Concessioni.

Registrato all'Ufficio Distrettuale delle Nº 129 del Registro delle Concessioni. Iglesias, 5 Febbraio 1897 L'ING GNERE DEL DISTRETTO

F/to : N. ANSELMO

hità ane possono spettare al medesimo Marchese Sali= ceto, in ragione dell'utilità dei lavori eseguiti da lui in unione ai suoi due Soci, nonchè al pagamento di quanto gli può competere per il minerale estratto rimasto disponibile presso la miniera.

I concessionari devono nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto giustificare, con la presentazione della relativa quietanza, di avere sod= disfatto il predetto Marchese Luigi Saliceto del pre= mio che gli è dovuto o di avere fatto il deposito le= gale della somma fissata in quest'articolo. Art. 5° = I concessionari dovranno denunziare al Pre= fetto della Provincia di Cagliari i passaggi di pro= prietà della miniera suddetta, ed i cessionari rispet tivi saranno tenuti a mantenere ed eleggere domicilio nel circondario di Cagliari. In Caso di omissione del la denuncia, l'Autorità Amministrativa per qualsiasi notificazione da farsi e per ogni effetto di Legge terrà fermo il domicilio di cui all'art. 1º del pre= sente Decreto o l'ultimo che sarà stato regolarmente notificato coll'atto di cessione. Art. 6° = Sarà obbligo dei concessionari di confor= marsi alle disposizioni delle Leggi vigenti sulle Miniere, come pure di fornire all'Amministrazione tutti i dati statistici che da essa verranno loro

## richiesti.

Art. 7° = Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti ed agli Uffici della Frefettura di Cagliari e del Di= stretto Minerario d'Iglesias.

Dato a Roma, addi 10 Gennaio 1897 Firmato : UMBERTO

controfirmato : GUICCIARDINI

per copia conforme

Firmato : A. CACCIOPPO

Registrato alla Corte dei Conti addi, 19 Gennaio 1897 Registro 684, Bilancio Entrate F° 367 Firmato : G. CAPPIELLO Registrato al N° 4834 del Registro delle concessioni della Prefettura di Cagliari. Cagliari, 2 Febbraio 1897 Il SUGRETARIO: E/to : FALONER A. Registrato all'Ufficio Distrettuale delle Miniere al= N° 129 del Registro delle Concessioni. Iglesias, 5 Febbraio 1897 L'INGUONERE DEL DISTRETTO E/to : M. ANSELINO Visto: per copia conforme ad altra copia esisten= te nell'Ufficio Distrettuale delle Miniere. Iglesias, 30 aprile 1928 = Anno VI° L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO

F/to: LEONE

Passaggi di proprietà : Ceduta al Signori Jannes Hilleard e Walter Wil= liam Griffths come da dichiarazione 28 Novembre 1900 autenticata dal notaio Ridgwaj di Londra e vistata dal Console.

Aggiudicata all'avv. Carlo Larghi con sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, 26 Febbraio 1907.

